



*Il Presidente  
della Commissione per gli iscritti  
all'Albo degli Odontoiatri*

**AL PRESIDENTE DELLA FNOMCEO  
DOTT. SSA ROBERTA CHERSEVANI**

**AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA FNOMCEO**

**LORO E- MAIL**

**OGGETTO: Legge per il mercato e la concorrenza - profili di incostituzionalità – incongruenza con la tutela della salute pubblica**

Gentile Sig. ra Presidente , egr. sig. Consiglieri,

è di dominio pubblico la recente approvazione da parte del Senato della Repubblica della legge, già esitata in prima battuta dalla Camera dei Deputati, conosciuta con il nome “DDL concorrenza”, con la quale sono state introdotte disposizioni volte a rivoluzionare le libere professioni intellettuali e, in particolare, quella degli odontoiatri della cui categoria lo scrivente riveste la carica nazionale maggiormente rappresentativa.

Il dibattito che ne è scaturito è già approdato, dopo la firma dell’eccellentissimo Presidente della Repubblica On. Mattarella, in gazzetta ufficiale.

Si intende, ancora in questa sede, porre l’attenzione con evidenziazione dei molteplici riflessi negativi che incidono pesantemente sui professionisti con inevitabili malcontenti, incertezze, preoccupazioni, inadeguatezze anche di ordine sociale, atteso che la recente novella non ha debitamente ponderato quello che è il comune sentire generale delle categorie professionali e, principalmente, dei cittadini le cui aspettative di efficacia ed efficienza delle prestazioni intellettuali non appaiono in alcun modo soddisfatte.

L’odontoiatria è ricompresa nelle attività sanitarie ed ha a cuore il bene primario dei cittadini, vale a dire la salute pubblica, che ha trovato ingresso nei principi della nostra Carta costituzionale, fonte legislativa primaria del nostro Stato.

La recente riforma tende, in concreto, a favorire il mercato dei profitti a vantaggio delle corporazioni economiche, senza alcuna diretta salvaguardia degli operatori sanitari e dei destinatari delle cure che dovranno accontentarsi o soccombere, con palese subordinazione all’aspetto economico anziché al contrapposto interesse primario alla tutela della salute.

L’art. 1, commi 153, 154, 155, 156, della novella ha ampliato l’esercizio dell’attività professionale degli odontoiatri con l’introduzione di società di capitali che potranno così assumere un ruolo determinante ed esclusivo nell’erogazione del servizio odontoiatrico.

Le norme in riferimento, infatti, introducono la figura della società quale diretto fornitore della prestazione, essendo sufficiente che essa abbia al proprio interno un direttore

sanitario, iscritto all'albo e con un rapporto esclusivo non potendo lo stesso soggetto rivestire il medesimo incarico in altre strutture sanitarie.

Il mancato rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti nei commi in riferimento comporta la sospensione delle attività della struttura, le cui modalità vengono demandate ad apposito emanando decreto ministeriale.

Le maggiori criticità ravvisabili possono essere sinteticamente rappresentate nei termini seguenti:

- 1) assenza di un limite predeterminato di capitale rispetto all'apporto personale dei professionisti. Al riguardo va sottolineato che il legislatore, con la legge n.183/2011, ha introdotto la figura delle società tra professionisti, preoccupandosi però di regolamentare i rapporti di equilibrio tra l'elemento professionale e il capitale. La norma ha infatti previsto l'ammissione di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento, fermo restando che la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare quantomeno la maggioranza di due terzi, pena lo scioglimento della società e la cancellazione di questa dall'albo presso il consiglio dell'ordine di iscrizione.

La novella in esame ha sovvertito il rapporto di equilibrio posto che la maggioranza ben può essere rappresentata dal capitale investito, e quindi dal sistema puramente commerciale, rispetto all'apporto professionale, con evidente minimizzazione della figura prioritaria nello svolgimento del servizio odontoiatrico.

V'è pure da considerare che, contrariamente a quanto previsto per le società di odontoiatria, per le altre categorie professionali è stato, invece, mantenuto il limite di incidenza del capitale, salvaguardando così la dignità dell'attività intellettuale;

- 2) assenza del controllo ordinistico sull'attività della società di capitale posto che nei confronti di questa non è neanche ipotizzabile l'avvio di un procedimento disciplinare per le violazioni di carattere deontologico e per il non corretto esercizio della professione, con una evidente disparità di trattamento rispetto alle società tra i professionisti che invece sottostanno al controllo disciplinare dell'Ordine nella cui sezione di albo risultano essere iscritte;

- 3) compromissione della tutela della salute del cittadino rimanendo l'opera professionale subordinata alla prevalenza dell'interesse economico dal momento che il fine dell'utile determinerebbe la ricerca del massimo profitto a discapito dell'appropriatezza delle cure. La salute dei cittadini verrebbe, quindi, travolta dalla logica commerciale e imprenditoriale con imputazione della prestazione alla società che subentra nel contratto di cura che lega il professionista al paziente;

- 4) rivoluzione nel sistema normativo, così come individuato per le attività professionali intellettuali dal codice civile e dal codice penale, venendo meno quei principi cardini che condizionano l'esercizio di una professione al conseguimento della laurea, al superamento dell'esame di stato, all'iscrizione all'albo professionale e alla responsabilità penale che colpisce coloro che svolgono un'attività intellettuale in assenza degli anzidetti requisiti.

Anche su mandato di questo comitato e ,ancora nel rispetto dei deliberati del Consiglio Nazionale, ogni iniziativa è stata posta in essere per richiedere un ripensamento del testo legislativo da parte delle Camere e, quindi, trovare un diverso e coerente componimento degli assetti sulla concorrenza e sulla connessa prospettiva di iniziativa economica.

Tutte le anzidette criticità si traducono in una manifesta violazione dei principi costituzionali contenuti negli articoli 3, 32 e 117, sotto i profili dell'uguaglianza e della tutela della salute, che il Costituente ha invece inteso proteggere da iniziative non coerenti con l'interesse generale, da perseguire attraverso una corretta azione legislativa.

Ritenuto quanto precede, si rassegnano all'organismo di rappresentanza istituzionale delle professioni Medica e Odontoiatrica ( FNOMCeO) le anzidette brevi considerazioni sui punti controversi, che, a parere di molti ed il mio, incidono sulla legittimità costituzionale del testo appena esitato.

In conclusione, si propone di conferire incarico a eminenti giuristi ai quali spetterà il compito di fornirci gli indirizzi sulle procedure da seguire per suffragare le relative iniziative .

Nel ringraziarLa per la cortese attenzione, Le porgo deferenti ossequi.

Giuseppe Renzo